

PROCEDURA WHISTLEBLOWING – GRUPPO STAZI MARIANO S.R.L.

Gruppo Stazi Mariano S.r.l.

Sede legale: Via Trincea delle Frasche n. 104, Fiumicino (RM), CAP 00054

Codice fiscale: 05854460580 · Partita IVA: 01457051009

Amministratore unico: Giovanni Stazi

La presente Procedura disciplina il canale interno di segnalazione e le relative garanzie per le persone segnalanti, le persone coinvolte, i facilitatori e gli altri soggetti tutelati dalla normativa applicabile. La pubblicazione e l'attivazione del canale sono subordinate alle condizioni indicate nella Sezione 17.

SOMMARIO

1. FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO

La presente Procedura disciplina il funzionamento del canale interno di segnalazione di Gruppo Stazi Mariano S.r.l. e stabilisce le regole per la ricezione, la valutazione preliminare, l'istruttoria, la gestione, il seguito e la chiusura delle segnalazioni relative a violazioni rilevanti ai sensi della normativa whistleblowing applicabile.

La Procedura è adottata per favorire l'emersione tempestiva di fatti che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società, assicurando alle persone legittimate le garanzie previste dalla legge e impedendo che l'utilizzo del canale determini ritorsioni o indebite divulgazioni.

La gestione delle segnalazioni è improntata ai principi di legalità, correttezza, buona fede, proporzionalità, autonomia e indipendenza del Gestore, imparzialità, riservatezza, minimizzazione dei dati, sicurezza, tracciabilità, tutela della persona segnalante, diritto di difesa della persona coinvolta e divieto di ritorsione.

La segnalazione non richiede la prova definitiva dei fatti. Non deve essere scoraggiata per il solo fatto che gli elementi segnalati non siano successivamente confermati, quando sia stata effettuata con un ragionevole motivo di ritenere vere le informazioni. La Procedura non sostituisce gli obblighi di denuncia, comunicazione o collaborazione imposti dalla legge alle autorità competenti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Procedura deve essere interpretata e applicata alla luce delle disposizioni vigenti e delle loro modifiche, integrazioni e sostituzioni. I principali riferimenti sono:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, con riferimento agli articoli da 1 a 22 e, in particolare, agli articoli 4, 5, 6, da 12 a 17 e da 19 a 22.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare agli articoli 5, 13, 14, 25, 28, 30, 32 e 35.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, incluso l'articolo 2-undecies.
- Articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Articolo 6, comma 2-bis, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabile in relazione all'assetto organizzativo della Società.
- Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, nelle versioni vigenti al momento dell'applicazione.
- Ulteriori disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e provvedimenti pertinenti, comprese quelle in materia di lavoro, salute e sicurezza, ambiente, appalti, concorrenza, responsabilità, protezione dei dati personali e obblighi verso le autorità.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

- Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, avente a oggetto informazioni su violazioni, condotte, atti od omissioni rientranti nell'ambito della normativa whistleblowing.
- Segnalante: la persona fisica che effettua una segnalazione o che, nei casi previsti dalla legge, effettua una denuncia o una divulgazione pubblica.
- Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni, anche durante la fase precontrattuale, il periodo di prova o dopo la cessazione del rapporto, quando le informazioni siano state acquisite nel relativo contesto.
- Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione quale soggetto cui la violazione è attribuita o comunque implicato nei fatti segnalati.
- Facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- Gestore: l'Avv. Colomba Dalia, soggetto esterno autonomo, dedicato e specificamente formato, incaricato della gestione del canale interno nei limiti della legge, della presente Procedura e dell'incarico professionale.
- Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia, della divulgazione pubblica o delle attività tutelate dalla legge, che provochi o possa provocare un danno ingiusto, diretto o indiretto, al segnalante o agli altri soggetti protetti.
- Piattaforma: il sistema digitale utilizzato dalla Società per la presentazione delle segnalazioni scritte e, secondo le funzionalità effettivamente attive e verificate, per le richieste relative al canale orale, all'incontro diretto e alle successive interlocuzioni.
- Seguito: l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, affrontare la violazione segnalata e, se necessario, porvi rimedio, incluse la richiesta di integrazioni, l'istruttoria, l'adozione o la proposta di misure e il rinvio a un'autorità o funzione competente.
- Riscontro: la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione, nei limiti della riservatezza, della protezione dei dati personali, del diritto di difesa e delle esigenze istruttorie.

4. AMBITO SOGGETTIVO

Possono effettuare segnalazioni le persone che, nel contesto lavorativo della Società, siano venute a conoscenza di informazioni su violazioni o condotte rilevanti, anche quando il rapporto con la Società non sia ancora iniziato o sia già cessato.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lavoratori subordinati, inclusi lavoratori a tempo determinato, apprendisti e lavoratori somministrati;
- lavoratori autonomi, collaboratori, professionisti, consulenti e volontari;
- tirocinanti, anche non retribuiti, e candidati a posizioni lavorative, quando le informazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali;
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi, appaltatrici, subappaltatrici o partner della Società;
- ogni altro soggetto che operi o abbia operato nel contesto lavorativo della Società e abbia acquisito le informazioni in ragione di tale rapporto.

Nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3 del Decreto legislativo n. 24 del 2023, le misure di protezione possono estendersi al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela, ai colleghi con rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante, per i quali egli lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

5. AMBITO OGGETTIVO ED ESCLUSIONI

Sono segnalabili le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che siano state apprese nel contesto lavorativo.

La segnalazione può riguardare fatti già commessi, fatti non ancora commessi quando esistano elementi concreti per ritenere che lo saranno, tentativi di violazione o condotte volte a occultare una violazione. Non è richiesta la prova definitiva dei fatti, ma la comunicazione deve contenere elementi sufficienti per consentire una verifica ragionevole.

In relazione all'attività della Società, principalmente attiva nella realizzazione e manutenzione di parchi e giardini, nelle opere di sistemazione del verde pubblico e privato e in attività connesse ad appalti, lavori e ambiente, possono costituire oggetto di segnalazione, a titolo esemplificativo:

- irregolarità, accordi illeciti, alterazioni della documentazione o informazioni false nelle gare, negli affidamenti, negli appalti, nei subappalti, nelle concessioni e nelle procedure di selezione;
- dazioni, promesse o richieste indebite di denaro, utilità o altri vantaggi e rapporti impropri con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o amministrazioni pubbliche;
- falsità documentali, contabili o amministrative, frodi, appropriazioni indebite, rimborsi irregolari, fatture fittizie o manipolazioni di dati aziendali;
- violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro e nelle attività di realizzazione e manutenzione del verde, comprese omissioni, alterazioni o mancata manutenzione di presidi e verifiche obbligatorie;
- gestione illecita o irregolare di rifiuti, terre, materiali o sostanze, scarichi non autorizzati, violazioni ambientali o irregolarità nelle attività di bonifica, trasporto o trattamento;
- conflitti di interesse non dichiarati, favoritismi, doppie fatturazioni, prestazioni non eseguite o altre irregolarità nei rapporti con fornitori, appaltatori, subappaltatori, consulenti e partner;
- violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali, accessi non autorizzati, sottrazione o divulgazione indebita di informazioni e gravi vulnerabilità nella sicurezza dei sistemi informatici;

- condotte anticoncorrenziali, accordi illeciti con concorrenti, clienti o fornitori e altre violazioni della tutela del mercato;
- atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardanti il mercato interno, inclusi concorrenza, aiuti di Stato e fiscalità delle imprese, nei limiti previsti dalla legge;
- azioni od omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni normative comprese nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 24 del 2023.

Non rientrano, di regola, nella presente Procedura le contestazioni, rivendicazioni, richieste o controversie esclusivamente personali del segnalante relative al proprio rapporto individuale di lavoro, ai rapporti con superiori o colleghi o alle condizioni di lavoro, quando non riguardino una violazione rilevante ai sensi di legge.

Sono inoltre escluse le comunicazioni prive di collegamento con il contesto lavorativo, meramente generiche o non verificabili, le richieste di assistenza, i reclami commerciali, le ordinarie contestazioni contrattuali e le comunicazioni aziendali che non abbiano a oggetto violazioni rientranti nell'ambito normativo applicabile. L'esclusione non opera quando la vicenda personale costituisca, accompagni o dissimuli una violazione rilevante, una ritorsione, una discriminazione, una molestia o altra fattispecie tutelata dalla legge.

6. CONDIZIONI DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

La protezione prevista dalla legge opera quando, al momento della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, il segnalante aveva un ragionevole motivo di ritenere vere le informazioni sulle violazioni e tali informazioni erano state acquisite nel contesto lavorativo.

Il segnalante non deve possedere la certezza dei fatti, ma deve agire con diligenza, correttezza e responsabilità, distinguendo le circostanze conosciute dalle ipotesi e dalle valutazioni personali e trasmettendo soltanto dati pertinenti, adeguati e necessari.

La tutela è riconosciuta quando sono rispettate le condizioni e utilizzati i canali previsti dalla legge. Le garanzie possono operare anche per chi abbia effettuato una segnalazione anonima e sia stato successivamente identificato, se ricorrono i presupposti applicabili.

La mancata conferma dei fatti, l'archiviazione o un esito non confermativo non determinano automaticamente la perdita della tutela né costituiscono abuso del canale. La responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione o altri illeciti, oppure per segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave e consapevole falsità, deve essere valutata e accertata in concreto secondo la legge e non può essere desunta dalla sola mancata conferma della segnalazione.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE E ORDINE DI UTILIZZO

7.1 Canale interno scritto

La segnalazione scritta deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma digitale disponibile all'indirizzo <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/gruppo-stazi-mariano/71520>, raggiungibile anche dal sito web della Società. Il canale è destinato alle segnalazioni whistleblowing e deve essere utilizzato nel rispetto della presente Procedura.

Le funzionalità della piattaforma sono utilizzate e descritte soltanto nella misura in cui siano state effettivamente verificate e validate dalla Società. L'eventuale interlocuzione successiva attraverso la piattaforma è effettuata esclusivamente ove tale funzionalità sia disponibile e operativa.

7.2 Canale orale e incontro diretto

La persona segnalante può chiedere, attraverso la piattaforma, di effettuare una segnalazione orale o di incontrare direttamente il Gestore. La richiesta può limitarsi alla manifestazione della volontà di utilizzare il canale orale o di fissare un incontro, senza anticipare né inserire il contenuto dei fatti da segnalare.

Il Gestore concorda con la persona segnalante modalità e tempi dell'incontro, che deve essere fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta. L'incontro si svolge in un luogo o con modalità idonei a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Nel corso dell'incontro la persona segnalante può esporre oralmente i fatti e fornire documentazione. La segnalazione è documentata dal Gestore nel rispetto della normativa applicabile; quando sia redatto un verbale, la persona segnalante può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto mediante sottoscrizione, secondo le modalità consentite.

Non devono essere utilizzati indirizzi e-mail, caselle PEC o altri recapiti di posta elettronica per inviare segnalazioni whistleblowing. Non devono essere utilizzati canali informali o diversi da quelli formalmente attivati e pubblicati dalla Società.

7.3 Canale esterno presso ANAC

Il canale esterno istituito presso ANAC può essere utilizzato esclusivamente quando ricorra almeno una delle condizioni tassative previste dall'articolo 6 del Decreto legislativo n. 24 del 2023 e dalla normativa vigente:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo, non è conforme ai requisiti di legge o non garantisce la riservatezza prescritta;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha ricevuto seguito nei termini o con le modalità previste;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che una segnalazione interna non sarebbe efficacemente seguita o potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale esterno deve essere utilizzato secondo le modalità, i requisiti e le informazioni pubblicati da ANAC. La persona segnalante deve conservare, per quanto possibile, gli elementi essenziali della segnalazione e delle circostanze che giustificano il ricorso al canale esterno, evitando la diffusione di dati non necessari.

7.4 Divulgazione pubblica e denuncia alle autorità

La divulgazione pubblica, ossia la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle violazioni, è ammessa esclusivamente nei casi e alle condizioni dell'articolo 15 del Decreto legislativo n. 24 del 2023. In particolare, può essere effettuata quando siano state utilizzate previamente le modalità richieste dalla legge senza seguito nei termini o con le modalità previste, oppure quando sussista un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Può inoltre essere ammessa nei limiti di legge quando sussista un rischio di ritorsioni o una concreta possibilità che la violazione sia occultata, che le prove siano distrutte o che il canale esterno non sia efficace in ragione delle specifiche circostanze.

La divulgazione pubblica non deve essere utilizzata come strumento ordinario per controversie personali o comunicazioni prive dei presupposti legali. Resta ferma la facoltà della persona segnalante di presentare denuncia alle autorità giudiziarie o contabili nei casi previsti dalla legge. La denuncia alle autorità non costituisce un canale interno disciplinato dalla presente Procedura.

8. CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE E ANONIMATO

La segnalazione dovrebbe essere il più possibile circostanziata e contenere, quando disponibili, gli elementi indicati nell'Allegato B. In particolare, è utile indicare:

- le generalità del segnalante, salvo scelta della forma anonima;
- una descrizione chiara dei fatti, delle condotte o delle omissioni;
- il luogo e il periodo in cui i fatti si sono verificati, se conosciuti;
- le persone, le funzioni, le imprese o gli enti coinvolti e ogni elemento utile alla loro identificazione;
- le circostanze che collegano i fatti al contesto lavorativo e la fonte della conoscenza;
- testimoni, documenti, fotografie, registrazioni o altri elementi di supporto, se disponibili;
- rischi imminenti, ritorsioni già subite o specifiche esigenze di protezione.

Il segnalante deve limitarsi ai dati pertinenti, adeguati e necessari, evitando informazioni eccedenti, dati personali non indispensabili e contenuti offensivi. L'assenza di uno o più elementi non rende automaticamente irricevibile la segnalazione quando il contenuto consenta comunque una verifica ragionevole.

Sono ammesse le segnalazioni anonime. Quando sufficientemente circostanziate, credibili e verificabili, esse sono trattate secondo la presente Procedura, per quanto compatibile. L'assenza di un recapito o di una funzionalità di interlocuzione può limitare la possibilità di chiedere chiarimenti e di comunicare il seguito, ma non impedisce di valutare la segnalazione. Qualora l'identità dell'autore venga successivamente acquisita, le tutele previste dalla legge possono applicarsi quando ricorrano i relativi requisiti.

9. GESTORE, AUTONOMIA E CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gestore unico del canale interno è l'Avv. Colomba Dalia, soggetto esterno autonomo, dedicato e specificamente formato. Il Gestore opera con autonomia, indipendenza operativa, imparzialità, diligenza e riservatezza.

Il Gestore non riceve istruzioni sul merito delle segnalazioni, sulla valutazione dei fatti, sulle conclusioni dell'istruttoria o sull'eventuale archiviazione e comunica alla Società soltanto le informazioni necessarie, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto della riservatezza.

Quando il Gestore sia personalmente coinvolto, sia menzionato nella segnalazione, versi in un conflitto di interessi o non possa garantire autonomia, imparzialità e riservatezza, si astiene dalla gestione della segnalazione interessata e non utilizza le informazioni per finalità proprie o estranee alla gestione del canale.

La Società non istituisce un secondo Gestore, un Gestore supplente, un sostituto o un meccanismo interno di subentro. In caso di astensione, la persona segnalante può utilizzare il canale esterno presso ANAC o procedere alla divulgazione pubblica soltanto quando ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dalla legge. La sola astensione del Gestore non determina automaticamente il diritto di utilizzare tali canali.

Le competenze organizzative, disciplinari, decisionali e di eventuale denuncia restano in capo alla Società o alle autorità competenti, secondo legge. Il Gestore non adotta direttamente misure disciplinari o organizzative nei confronti della persona coinvolta.

10. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA ED ESITI

10.1 Ricezione e valutazione preliminare

Il Gestore rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, quando ciò sia possibile in relazione al canale utilizzato e alla disponibilità di un recapito o di una funzionalità di interlocuzione. Per le segnalazioni anonime, l'avviso è effettuato mediante funzionalità anonime effettivamente disponibili e operative.

Il Gestore svolge una valutazione preliminare per verificare il collegamento della comunicazione con l'ambito della Procedura, la presenza di elementi sufficienti per un esame, la necessità di richiedere integrazioni e l'assenza di conflitti di interesse.

10.2 Interlocuzione e integrazioni

Il Gestore mantiene, ove possibile, l'interlocuzione con la persona segnalante e può chiedere integrazioni, chiarimenti, documenti o indicazioni ulteriori soltanto quando siano necessari per una valutazione diligente. La persona segnalante è invitata a collaborare con tempestività, senza essere esposta a contatti non necessari e nel rispetto della riservatezza.

10.3 Istruttoria proporzionata

Quando la segnalazione è trattabile, il Gestore definisce un'attività istruttoria proporzionata alla natura e alla gravità dei fatti. Può esaminare documenti, richiedere informazioni, ascoltare persone informate sui fatti e acquisire supporto specialistico, preservando riservatezza, imparzialità, minimizzazione dei dati e assenza di conflitti di interesse.

La persona coinvolta o menzionata non è automaticamente responsabile. Il suo eventuale coinvolgimento nell'istruttoria avviene con modalità compatibili con la tutela del segnalante, con la necessità di non compromettere gli accertamenti, con il diritto di difesa e con gli obblighi di legge. Le informazioni sono condivise soltanto con i soggetti autorizzati e competenti, nei limiti necessari.

10.4 Archiviazione e riscontro

La segnalazione può essere archiviata, tra l'altro, quando i fatti risultino insussistenti, non verificabili, estranei all'ambito della Procedura, manifestamente non circostanziati, già adeguatamente trattati senza elementi nuovi rilevanti o non ulteriormente esaminabili dopo una richiesta di integrazione. L'archiviazione deve essere motivata e documentata.

Il Gestore documenta le attività svolte, le fonti consultate, le richieste formulate, le risposte ricevute, le valutazioni compiute e le ragioni dell'esito. Le misure organizzative, disciplinari o di altra natura sono adottate esclusivamente dall'organo o dalla funzione competente, nel rispetto della legge, dei contratti applicabili e delle garanzie procedurali.

Il Gestore fornisce un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento oppure, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro comunica, nei limiti imposti dalla riservatezza, dalla protezione dei dati personali, dal diritto di difesa e dalle esigenze istruttorie ancora in corso, il seguito dato o che si intende dare alla segnalazione.

10.5 Ricezione erronea e trasmissione riservata

Chiunque, diverso dal Gestore, riceva per errore una segnalazione attraverso un canale non ufficiale o per un errore del segnalante deve trasmetterla tempestivamente al Gestore e comunque entro sette giorni dalla ricezione.

La trasmissione deve avvenire con la massima riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e sulle persone coinvolte. Ove il segnalante sia identificabile e sia possibile farlo senza compromettere la riservatezza, deve essere informato contestualmente dell'avvenuta trasmissione al Gestore.

La persona che riceve erroneamente la segnalazione non deve conservarne copie ulteriori, divulgarne il contenuto, inoltrarla a soggetti non autorizzati o utilizzarla per finalità diverse dall'inoltro riservato al Gestore. L'avvenuta trasmissione deve essere documentata con modalità che non rivelino indebitamente l'identità del segnalante.

11. RISERVATEZZA E RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ

L'identità del segnalante e ogni informazione dalla quale essa possa essere ricavata, direttamente o indirettamente, sono mantenute riservate dal Gestore e dai soggetti autorizzati, nei limiti e secondo le garanzie previste dal Decreto legislativo n. 24 del 2023 e dalle altre norme applicabili.

La riservatezza riguarda anche il contenuto della segnalazione, la documentazione, l'identità del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché gli atti e le informazioni acquisiti durante l'istruttoria.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo i casi, le modalità e le garanzie previsti dalla legge. Nel procedimento penale l'identità è tutelata nei modi stabiliti dalle norme applicabili. Nel procedimento disciplinare l'identità può essere rivelata soltanto alle condizioni previste dalla legge, quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e siano rispettate le garanzie applicabili.

Il Gestore e chiunque venga a conoscenza della segnalazione non possono utilizzare o divulgare le informazioni per finalità estranee alla gestione della segnalazione e agli adempimenti imposti dalla legge. L'accesso alle informazioni è limitato alle persone autorizzate secondo necessità e minimo privilegio. Ogni trasmissione interna deve riguardare esclusivamente le informazioni necessarie e deve avvenire, ove tecnicamente e giuridicamente possibile, in forma anonimizzata o pseudonimizzata.

12. TUTELA CONTRO LE RITORSIONI, COMUNICAZIONE AD ANAC E MISURE DI SOSTEGNO

È vietata qualsiasi ritorsione, anche tentata o minacciata, collegata alla segnalazione, alla denuncia, alla divulgazione pubblica o alle attività di assistenza e partecipazione tutelate dalla legge, quando siano rispettate le condizioni applicabili.

Sono ritorsioni, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione, la mancata conferma o il mancato rinnovo, il demansionamento, il trasferimento, la modifica peggiorativa delle mansioni o dell'orario, la valutazione negativa, la riduzione della retribuzione o dei benefit, l'emarginazione, la discriminazione, le molestie, la coercizione, l'intimidazione, il danno reputazionale e il mancato accesso a opportunità formative o professionali.

La protezione può estendersi, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 3 del Decreto legislativo n. 24 del 2023, al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo, alle persone legate al segnalante da rapporti qualificati e agli enti collegati o di proprietà del segnalante.

La tutela può operare anche quando la segnalazione non sia confermata, se è stata effettuata con un ragionevole motivo di ritenere vere le informazioni e nel rispetto dei requisiti applicabili. Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, il soggetto che ha adottato una misura o un comportamento sfavorevole deve dimostrarne la natura non ritorsiva.

Chi ritenga di aver subito una ritorsione può comunicarla ad ANAC secondo le modalità rese disponibili dall'Autorità, indicando la misura o il comportamento sfavorevole, la data o il periodo, il collegamento con la segnalazione o con l'attività tutelata e gli elementi utili, inclusi documenti, persone informate e provvedimenti ricevuti. Restano fermi gli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Le persone segnalanti possono inoltre accedere, nei casi e alle condizioni di legge, alle misure di sostegno previste dall'articolo 18 del Decreto legislativo n. 24 del 2023, comprese le informazioni, l'assistenza e il supporto da parte degli enti del Terzo settore iscritti nell'elenco istituito presso ANAC. La Società non limita né condiziona l'accesso a tali misure.

13. RESPONSABILITÀ, ABUSO DEL CANALE E SANZIONI

Il segnalante deve agire con diligenza, correttezza e responsabilità e deve avere, al momento dell'invio, un ragionevole motivo di ritenere vere le informazioni sulle violazioni. La protezione non pregiudica la responsabilità per calunnia, diffamazione o altri illeciti, né per segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave e consapevole falsità, quando tali presupposti siano accertati in concreto secondo la legge.

Possono costituire violazioni disciplinari, secondo le regole applicabili, la violazione degli obblighi di riservatezza, la commissione o la minaccia di ritorsioni, l'ostacolo o il tentativo di ostacolare una segnalazione o l'istruttoria, la mancata gestione quando dovuta e l'effettuazione consapevole di segnalazioni false, caluniose, diffamatorie o manifestamente infondate con dolo o colpa grave.

La sola mancata conferma della segnalazione, l'archiviazione o l'esito non confermativo non costituiscono abuso e non determinano automaticamente la perdita delle tutele o l'applicazione di sanzioni. Ogni valutazione deve considerare le informazioni disponibili al momento dell'invio, la condotta complessiva del segnalante, l'elemento soggettivo e le garanzie procedurali.

Restano ferme le competenze sanzionatorie di ANAC previste dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 24 del 2023, nonché le altre conseguenze previste dall'ordinamento. Ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto, non sono rinunciabili né transigibili, salvo nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, i diritti e le tutele previsti dalla normativa whistleblowing.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

Gruppo Stazi Mariano S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incluso l'articolo 2-undecies, del Decreto legislativo n. 24 del 2023 e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Prima dell'attivazione del canale, la Società predispone o aggiorna l'informativa agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR, la mappatura nel registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 GDPR, le designazioni e istruzioni ai soggetti autorizzati, le procedure per la gestione delle richieste degli interessati e le misure tecniche e organizzative di sicurezza. La Società valuta la necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 GDPR e la predispone quando richiesta dalla normativa o necessaria in relazione ai rischi del trattamento.

Il Gestore, il fornitore della piattaforma, l'hosting e gli eventuali altri fornitori o soggetti coinvolti devono essere qualificati e regolati in base ai flussi e alle finalità effettive del trattamento. Quando un soggetto tratta dati personali per conto della Società, il rapporto deve essere disciplinato mediante contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'articolo 28 GDPR, con istruzioni, misure di sicurezza, obblighi di riservatezza, assistenza, audit, cancellazione o restituzione e disciplina dei sub-responsabili.

La Società autorizza l'accesso ai dati soltanto alle persone che ne abbiano necessità per le proprie funzioni. Le credenziali devono essere individuali e non condivise; deve essere adottata un'autenticazione robusta, ove tecnicamente disponibile e proporzionata al rischio. Gli accessi devono essere segregati e basati sul minimo privilegio.

I log e i metadati devono essere configurati e conservati in modo da non rivelare indebitamente l'identità del segnalante o il contenuto della segnalazione. Devono essere valutate, ove appropriate, la cifratura delle comunicazioni e dei dati, la protezione dei dispositivi e dei supporti, il backup e il ripristino, l'aggiornamento dei sistemi, il controllo degli amministratori della piattaforma e le procedure di gestione degli incidenti.

Eventuali sub-responsabili devono essere autorizzati secondo modalità documentate dalla Società e devono assumere obblighi di protezione almeno equivalenti. Eventuali trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono effettuati soltanto nel rispetto del Capo V GDPR e previa verifica delle condizioni applicabili.

Sono trattati soltanto dati pertinenti, adeguati e necessari. I dati manifestamente non utili non devono essere raccolti; se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente, ove tecnicamente possibile, e comunque non devono essere utilizzati per finalità ulteriori.

L'esercizio dei diritti degli interessati è gestito nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa whistleblowing, incluso l'articolo 2-undecies del Codice privacy, quando la limitazione sia necessaria per tutelare la riservatezza del segnalante, evitare di compromettere la gestione della segnalazione o adempiere a un obbligo di legge.

La piattaforma indicata nella Sezione 7 non deve essere descritta come dotata di specifiche funzionalità tecniche se tali funzionalità non sono state verificate. Prima dell'attivazione definitiva la Società verifica e documenta almeno la riservatezza, la segregazione degli accessi, la tracciabilità, la coerenza della

configurazione con la DPIA, la gestione delle segnalazioni anonime se offerta, la sicurezza dei dati e la disponibilità delle procedure di backup e di gestione degli incidenti.

15. CONSERVAZIONE, CANCELLAZIONE E ANONIMIZZAZIONE

Il Gestore documenta, mediante la piattaforma e gli strumenti formalmente approvati, le segnalazioni ricevute, gli avvisi, le richieste di integrazione, le attività istruttorie, le comunicazioni, le decisioni e i riscontri, garantendo la tracciabilità e l'accesso soltanto ai soggetti autorizzati.

La documentazione è conservata per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo un diverso obbligo di legge o una necessità documentata di conservazione connessa all'esercizio o alla difesa di un diritto.

Decorso il termine applicabile, i dati e i documenti sono cancellati o anonimizzati secondo procedure sicure e coerenti con la normativa. Le attività di cancellazione o anonimizzazione sono documentate quando necessario. La conservazione delle segnalazioni anonime segue le medesime regole e deve consentire, nei limiti tecnici e di legge, la gestione di eventuali comunicazioni successive relative a ritorsioni.

16. INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE, FORMAZIONE, CONSULTAZIONE E MONITORAGGIO

La Procedura e le informazioni essenziali sui canali, sui presupposti di utilizzo e sulle garanzie sono pubblicate sul sito internet della Società in una forma chiara, facilmente accessibile e comprensibile. Le informazioni sono rese visibili anche nei luoghi di lavoro e nelle sedi operative e sono accessibili, per quanto pertinente, a candidati, collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori e agli altri soggetti che operano o intendono operare nel contesto lavorativo della Società.

La Società comunica la Procedura ai dipendenti e predispone modalità idonee a documentare che ciascun dipendente abbia ricevuto o potuto consultare la Procedura e le istruzioni del canale. Per il personale privo di accesso abituale agli strumenti digitali, la Società assicura la consegna cartacea o un accesso assistito e conserva la relativa evidenza. La mancata sottoscrizione della presa visione non limita le tutele whistleblowing e non impedisce l'accesso al canale.

Il Gestore e i soggetti autorizzati ad accedere alle segnalazioni ricevono formazione iniziale e periodica, documentata dalla Società, sulla normativa applicabile, sulla riservatezza, sulla protezione dei dati personali, sulla prevenzione delle ritorsioni, sull'uso dei canali e sulla conduzione imparziale delle istruttorie.

16.1 Consultazione sindacale preventiva

Prima dell'attivazione del canale, la Società svolge e documenta la consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

del Decreto legislativo n. 24 del 2023 e dell'articolo 51 del Decreto legislativo n. 81 del 2015, secondo modalità idonee e applicabili alla propria organizzazione.

La Società conserva l'evidenza delle comunicazioni inviate, delle osservazioni ricevute, delle valutazioni svolte e dell'esito della consultazione, con accesso limitato ai soggetti autorizzati. La consultazione deve essere completata e documentata prima dell'attivazione e della pubblicazione definitiva del canale.

16.2 Monitoraggio e aggiornamento

La Società verifica periodicamente l'adeguatezza della Procedura, il rispetto dei termini, la sicurezza degli accessi, la corretta gestione della documentazione, la formazione, la coerenza delle informazioni pubblicate e il funzionamento dei canali.

La Procedura è aggiornata quando intervengano modifiche normative, organizzative, tecniche o operative, quando la piattaforma o le modalità del canale orale siano attivate o modificate o quando l'esperienza applicativa evidenzia esigenze di revisione. Ogni aggiornamento è sottoposto alle verifiche e alle approvazioni necessarie prima della sua applicazione.

17. APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E CONDIZIONI DI EFFICACIA

La presente Procedura è sottoposta all'approvazione dell'organo competente della Società con atto separato. L'atto di approvazione deve individuare la versione approvata, il Gestore unico del canale interno e l'avvenuto completamento delle condizioni di efficacia previste dalla presente Sezione.

La Procedura entra in vigore e può essere pubblicata e applicata esclusivamente dopo che siano stati completati e documentati almeno i seguenti adempimenti:

- consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- validazione tecnico-organizzativa e privacy della piattaforma e collaudo del canale scritto;
- definizione e collaudo delle modalità per richiedere il canale orale e l'incontro diretto, in condizioni di riservatezza;
- formalizzazione dell'incarico e della designazione dell'Avv. Colomba Dalia quale Gestore unico, con verifica di autonomia, formazione, riservatezza e assenza di conflitti;
- definizione dell'assetto privacy, predisposizione delle informative, aggiornamento del registro dei trattamenti e predisposizione della DPIA quando richiesta;
- formalizzazione delle autorizzazioni e istruzioni ai soggetti che accedono ai dati e degli accordi con fornitori e responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, ove applicabili;

- verifica delle misure di sicurezza, inclusi segregazione degli accessi, minimo privilegio, tracciabilità, backup, ripristino e gestione degli incidenti;
- formazione iniziale del Gestore e dei soggetti autorizzati;
- predisposizione delle modalità di informazione, pubblicazione e diffusione della Procedura e delle istruzioni sui canali.

La Società conserva evidenza documentale del completamento degli adempimenti e sospende l'attivazione quando una lacuna incida sull'accessibilità, sulla riservatezza, sull'autonomia del Gestore, sulla protezione dei dati o sul rispetto dei termini di legge. La data di entrata in vigore è quella indicata nell'atto di approvazione, purché tutte le condizioni di efficacia siano state completate e documentate.

ALLEGATO A – INFORMAZIONI ESSENZIALI PER LA PERSONA SEGNALANTE

Cosa si può segnalare

Si possono segnalare informazioni, compresi fondati sospetti, su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Gruppo Stazi Mariano S.r.l. e che siano state apprese nel contesto lavorativo. Non è richiesta la prova definitiva, ma la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata per consentire una verifica ragionevole.

Come segnalare

- Per iscritto, esclusivamente tramite la piattaforma:
<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/gruppo-stazi-mariano/71520>.
- **Oralmente o mediante incontro diretto, chiedendolo attraverso la piattaforma, senza anticipare il contenuto dei fatti. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole e si svolge in un luogo o con modalità riservati.**
- Non utilizzare e-mail, PEC o canali informali per inviare segnalazioni whistleblowing.

Tempi e garanzie

- Il Gestore rilascia, quando possibile, un avviso di ricevimento entro sette giorni.
- Il Gestore fornisce un riscontro entro tre mesi dall'avviso di ricevimento oppure, in assenza di avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione.
- L'identità della persona segnalante, il contenuto della segnalazione e le informazioni collegate sono mantenuti riservati nei limiti di legge.
- Sono vietate le ritorsioni. Una segnalazione non confermata non comporta di per sé responsabilità o perdita delle tutele.
- Il canale esterno ANAC e la divulgazione pubblica sono utilizzabili soltanto nei presupposti e alle condizioni previsti dalla legge.

ALLEGATO B – CONTENUTI UTILI DELLA SEGNALAZIONE

Per consentire una verifica ragionevole, la persona segnalante dovrebbe indicare, quando disponibili:

- che cosa è accaduto, descrivendo fatti, condotte od omissioni in modo chiaro e separando ciò che è stato direttamente constatato dalle ipotesi o dalle valutazioni;
- quando e dove si sono verificati i fatti;
- quali persone, funzioni, imprese o enti risultano coinvolti e come possono essere identificati;

- quale collegamento esiste tra i fatti e il contesto lavorativo e da quale fonte provengono le informazioni;
- quali documenti, fotografie, registrazioni, comunicazioni o altri elementi possono supportare la segnalazione;
- quali testimoni o persone informate sui fatti possono essere sentiti;
- se vi sono rischi imminenti, ritorsioni già subite o specifiche esigenze di protezione;
- eventuali informazioni per mantenere l'interlocuzione, se la persona sceglie di non procedere in forma anonima.

Devono essere trasmessi soltanto dati pertinenti, adeguati e necessari. Non devono essere inseriti dati personali non indispensabili, informazioni eccedenti o contenuti offensivi. Le segnalazioni anonime sono ammesse e sono valutate quando risultino sufficientemente circostanziate, credibili e verificabili.

ALLEGATO C – INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gruppo Stazi Mariano S.r.l., con sede legale in Via Trincea delle Frasche n. 104, Fiumicino (RM), CAP 00054, è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni whistleblowing. Il trattamento è svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo n. 196 del 2003, del Decreto legislativo n. 24 del 2023 e delle altre disposizioni applicabili.

I dati sono trattati per ricevere, valutare, istruire e definire le segnalazioni, gestire le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti, prevenire e accertare violazioni e ritorsioni e adempiere agli obblighi di legge. Sono trattati soltanto i dati pertinenti, adeguati e necessari; i dati manifestamente non utili non devono essere raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente ove tecnicamente possibile.

L'accesso è consentito al Gestore e agli altri soggetti autorizzati o competenti nei limiti delle rispettive funzioni. I fornitori che trattano dati per conto della Società sono regolati, quando applicabile, ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese la segregazione degli accessi, il minimo privilegio, la tracciabilità e le ulteriori misure di sicurezza proporzionate al rischio.

La documentazione è conservata per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, salvo diverso obbligo di legge o necessità documentata connessa all'esercizio o alla difesa di un diritto. Decorso il termine applicabile, i dati sono cancellati o anonimizzati con modalità sicure.

I diritti degli interessati sono esercitati nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa whistleblowing, incluso l'articolo 2-undecies del Codice privacy, quando la limitazione sia necessaria per tutelare la riservatezza del segnalante, evitare di compromettere la gestione della segnalazione o adempiere a un

obbligo di legge. Per l'informativa completa, inclusi gli ulteriori dettagli sul trattamento e sulle modalità di esercizio dei diritti, si rinvia all'informativa privacy completa della Società resa disponibile attraverso i canali istituzionali.